



*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**  
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero

della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

**VISTO** l'atto del Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 46497 raccolta 26980 del 20 settembre 2021, registrato a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23103, serie 1T, con il quale Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi;

**VISTA** l'istanza prot. n. TRISPA/P20150013817 del 23 dicembre 2015 (prot. MiSE n. 0000105 del 5 gennaio 2016), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile) e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica (S.E.) a 132 kV denominata "Ponte Caffaro", dei raccordi in aereo alla linea a 132 kV "Nave – CP S. Massenza" e dei raccordi in cavo alla linea a 132 kV "CP Bagolino – C.le Ponte Caffaro", e delle opere connesse, in comune di Bagolino, in provincia di Brescia, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalla S.E. e dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

**CONSIDERATO** che il progetto, ricompreso nel più ampio intervento di sviluppo denominato "Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia", è finalizzato ad incrementare l'affidabilità e la qualità del servizio elettrico nell'area di Brescia;

**CONSIDERATO** che le opere in questione sono previste nel Piano di sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale approvato dall'allora Ministro dello sviluppo economico;

**CONSIDERATO** altresì che, nello specifico, l'opera comprende la realizzazione:

- di una S.E. 132 kV denominata "Ponte Caffaro";
- dei raccordi aerei dalla S.E. di "Ponte Caffaro" all'elettrodotto aereo 132 kV n°807 "Nave – CP S. Massenza";
- dei raccordi in cavo interrato dalla S.E. di "Ponte Caffaro" all'elettrodotto aereo 132 kV n°711 "CP Bagolino - C.le idroelettrica di Ponte Caffaro";

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, al fine di incrementare la continuità del servizio elettrico sia in termini di alimentazione del carico sia per la produzione da fonti energetiche rinnovabili;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità, ma alcune delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

**VISTO** il Decreto n. 239/EL-360/276/2018 del 18 ottobre 2018, con il quale questo Ministero ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

**VISTO**, in particolare, il punto 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questo Ministero ha stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 18 ottobre 2018, per la realizzazione delle suddette opere;

**VISTA** l'istanza prot. n. GRUPPOTERNA/P20230060244 dell'8 giugno 2023, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto proroga di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 18 ottobre 2023, dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-360/276/2018 del 18 ottobre 2018, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

**CONSIDERATO** che nella citata istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che, allo stato attuale, i lavori di realizzazione risultano in corso e sono stati realizzati 9 sostegni su 17;

**CONSIDERATO** che la Società ha rappresentato che il mancato completamento dell'opera è dovuto a un notevole ritardo causato dalla necessità, emersa con l'elaborazione del progetto esecutivo, di realizzazione di opere di bonifica da effetti sismici dell'area del sito della Stazione Elettrica con l'esecuzione di un reticolo di circa 2.800 colonne di ghiaia di profondità 15 metri propedeutico alla realizzazione della Stazione Elettrica stessa, dalle condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno reso particolarmente problematica la regolare gestione dei lavori nei cantieri per la realizzazione delle opere provocando, a causa delle restrizioni imposte e delle frequenti assenze del personale operativo, un significativo ritardo rispetto al programma cronologico esecutivo previsto, nonché dalla crisi politico-economica internazionale conseguente al conflitto bellico in corso in Ucraina, che ha indirettamente comportato, oltre l'aumento del costo delle materie prime, anche difficoltà di reperimento di componenti elettrici ed elettronici, in particolare per quanto attiene ai materiali metallici e ai cosiddetti semiconduttori, che quindi non è stato possibile ricevere in tempo utile per il montaggio e l'installazione;

**CONSIDERATO** infine che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha

dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-360/276/2018 del 18 ottobre 2018, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori delle suddette opere;

## **DECRETA**

### Articolo 1

Il termine di cinque anni di ultimazione dei lavori, di cui al punto 5 dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-360/276/2018 del 18 ottobre 2018, è prorogato di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 18 ottobre 2023.

E' confermata la validità dell'efficacia del titolo autorizzativo di cui al Decreto Interministeriale n. 239/EL-360/276/2018 del 18 ottobre 2018.

Il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità del progetto della stazione elettrica a 132 kV denominata "Ponte Caffaro", dei raccordi in aereo alla linea a 132 kV "Nave – CP S. Massenza" e dei raccordi in cavo alla linea a 132 kV "CP Bagolino – C.le Ponte Caffaro", più opere connesse, in comune di Bagolino, in provincia di Brescia, autorizzato con Decreto Interministeriale n. 239/EL-360/276/2018 del 18 ottobre 2018, è prorogato di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 18 ottobre 2023.

E' altresì prorogata di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 18 ottobre 2023, l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-360/276/2018 del 18 ottobre 2018.

### Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE  
INFRASTRUTTURE E  
SICUREZZA**

*(dott.ssa Marilena Barbaro)*

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

*(arch. Gianluigi Nocco)*